

AVVICINAMENTO DEL CAPITALE D'ESERCIZIO AL CAPITALE ECONOMICO NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1) CAPITALE D'ESERCIZIO E CAPITALE ECONOMICO

Nella dottrina economico aziendale italiana il capitale d'esercizio, noto anche come capitale netto di funzionamento, e il capitale economico costituiscono configurazioni di capitale dai confini nettamente distinti.

Il capitale netto di funzionamento è la risultante della somma algebrica del valore attribuito agli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale, valore determinato in stretta connessione e in rapporto di dipendenza con la misurazione del reddito d'esercizio.

Il capitale economico, invece, è il valore attribuibile al capitale proprio, procedendo da una valutazione autonoma ed unitaria del sistema aziendale in funzione del valore corrente degli elementi del patrimonio, del reddito prospettico dell'azienda o del valore attuale dei flussi di cassa attesi.

Il capitale economico assume massima rilevanza quando l'azienda è oggetto di cessione. I metodi di valutazione del capitale economico, elaborati dalla dottrina e dalla pratica, sono molteplici. In relazione al diverso aspetto del sistema aziendale da essi privilegiato nell'analisi di stima, possono essere distinti principalmente in:

- a) metodi patrimoniali, fondati in via di prima approssimazione, sul valore corrente del capitale di funzionamento e sull'emersione delle attività generate internamente;
- b) metodi reddituali, basati sulla capitalizzazione dei flussi futuri di reddito;
- c) metodi finanziari, imperniati sul ritorno finanziario atteso dell'investimento aziendale e quindi sul valore attuale dei flussi futuri di cassa.

Vi sono poi metodi che vengono definiti misti patrimoniali-reddituali poiché elaborano informazioni derivanti dall'utilizzo congiunto dei due metodi.

Se nella dottrina economico aziendale italiana il capitale d'esercizio e il capitale economico costituiscono configurazioni di capitale dai profili nettamente distinti, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali assistiamo ad un avvicinamento delle due rappresentazioni di capitale per effetto dell'adozione di criteri di valutazione e di metodi di contabilizzazione diversi da quelli usualmente applicati dalla dottrina e dalla prassi contabile italiana. Tra questi ci soffermeremo, in particolare, su quelli di seguito indicati:

- adozione del criterio del fair value;
- largo impiego di operazioni in conto capitale;
- introduzione dell'impairment test in luogo del tradizionale processo di ammortamento;
- iscrizione di intangibili generati internamente (per il momento solo a livello di progetto).

2) RIFLESSI DELL'ADOZIONE DEL FAIR VALUE SUL CAPITALE NETTO

Definito come il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione tra terzi, il fair value è il valore assegnabile a una

attività o a una passività sulla base di uno scambio potenziale, generalmente espresso da un mercato attivo, caratterizzato da condizioni di neutralità, trasparenza e normalità.¹

L'adozione del fair value sancisce il prevalere del principio della competenza su quello della prudenza e comporta per definite grandezze di bilancio l'iscrizione di utili e perdite non realizzati, ma derivanti da sole variazioni di valore intervenute nell'esercizio. Esso implica pertanto il passaggio da una struttura di reddito «prodotto nello scambio e per lo scambio» ad una configurazione di reddito più ampia in cui compaiono accanto a utili e perdite derivanti da «realizzazione», utili o perdite connessi a semplici «incrementi o decrementi di valore».

Per altre e predefinite grandezze di bilancio, invece, a fronte di incrementi o decrementi di attività e passività dovuti a variazioni di fair value viene iscritta variazione nel patrimonio netto. Conseguentemente il capitale netto di un bilancio Ias/Ifrs, differenza tra attività e passività espresse al fair value, tende a rappresentare il valore corrente dell'azienda alla data di bilancio.

Per comprendere come il capitale netto di funzionamento di un bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali può subire nel corso dell'esercizio variazioni di valore per:

- utili o perdite da variazioni di fair value iscritti nel conto economico;
- incrementi o decrementi di attività e passività da variazioni di fair value aventi come contropartita iscrizione di variazioni nel patrimonio netto,

consideriamo, a titolo di esemplificazione, la valutazione degli strumenti finanziari.

2.1 Classificazione degli strumenti finanziari

Strumento finanziario viene definito un qualsiasi contratto che dia origine a una attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria, ovvero a uno strumento rappresentativo del capitale, per un'altra impresa.

Il principio contabile internazionale Ias 39 prevede quattro categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari al fair value con imputazione a conto economico (FVTP: fair value through profit or loss);
- attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM: held to maturity);
- finanziamenti (o prestiti) e crediti (L&R: loans and receivables);
- attività finanziarie disponibili per la vendita (AVS: available for sale).

a) Attività e passività finanziarie al fair value con variazioni di valore imputate a conto economico (fair value through profit and loss).

Si tratta di attività o passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione.

b) Investimenti detenuti fino alla scadenza (held to maturity).

Appartengono a questa categoria gli strumenti finanziari non derivati, con pagamenti fissi o determinabili con scadenza fissa, con riferimento ai quali l'impresa ha l'effettiva intenzione e la capacità di detenere i medesimi fino alla scadenza.

c) Finanziamenti e crediti (loans and receivables).

Sono attività finanziarie non derivate (ma generate dall'impresa prestando denaro o fornendo beni o servizi direttamente ad un debitore), con pagamenti fissi o determinabili, non quotate in un mercato attivo.

d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale).

Rappresentano una categoria residuale nella quale confluiscono tutte le attività finanziarie che non siano state ricomprese o non trovano collocazione nelle categorie indicate in precedenza.

¹ Claudia Rossi, *Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali*, Isedi, 2007, pag. 46.


Le passività finanziarie vengono classificate dallo IAS 39 in due categorie: passività finanziarie al fair value con imputazione a conto economico e altre passività finanziarie.

Rientrano nella categoria FVTPL sia quelle detenute a scopo di negoziazione (held for trading), sia i derivati.

Nella categoria delle altre passività, invece, si collocano le passività originate dall'impresa, come i debiti verso fornitori, i bonds emessi, i mutui e i finanziamenti ottenuti.

Se si tiene conto della categoria "altre passività finanziarie" è possibile dire che lo IAS 39 prevede cinque categorie di strumenti finanziari.

Al fine di classificare correttamente un'attività o una passività finanziaria nelle categorie formulate dal principio contabile internazionale IAS 39, si riporta un diagramma che riassume il percorso decisionale da intraprendere.



2.2 Rilevazione e valutazione iniziale delle attività e delle passività finanziarie

Il principio contabile internazionale Ias 39 individua chiaramente i criteri da seguire per la prima misurazione e rilevazione contabile di uno strumento finanziario.

L'impresa deve contabilizzare nello stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria a partire dal momento in cui l'impresa medesima diviene parte di un contratto avente per oggetto uno strumento finanziario, ossia dal momento in cui sottoscrive un impegno.

Lo Ias 39 prevede un trattamento uniforme per tutte le categorie stabilendo che la valutazione e l'iscrizione iniziale, per ognuna, debba avvenire ad un importo corrispondente al fair value risultante al momento della rilevazione.

I costi noti al momento della transazione o direttamente attribuibili ad essa (commissioni, bolli ecc...) vanno aggiunti al fair value iniziale di tutti gli strumenti finanziari, ad eccezione di quelli appartenenti alla prima categoria, per i quali, è prevista l'imputazione diretta a conto economico.

2.3 Rilevazione e valutazione successiva all'iniziale delle attività e delle passività finanziarie

Alla data di formazione del bilancio gli strumenti finanziari presenti nell'impresa sono valutati in base alla categoria in cui gli stessi sono stati fatti affluire. Per quanto concerne la valutazione successiva a quella iniziale, lo Ias 39 prevede due criteri di valutazione:

- il fair value;
- il costo ammortizzato.

Il fair value

Il fair value, criterio preferito dai principi contabili internazionali, si applica alla prima e alla quarta categoria, ossia alle attività e passività valutate al fair value con variazioni di valore imputate a conto economico e alle attività finanziarie disponibili per la vendita. Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie classificate nella prima categoria (FVTPL), si osserva che queste devono essere valutate al fair value senza dedurre i costi di transazione che si sosterebbero in caso di vendita o di altra dismissione. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono imputati direttamente a conto economico come ricavi o costi dell'esercizio.

Anche le attività disponibili per la vendita (available for sale), nella rilevazione successiva all'iniziale devono essere valutate al fair value, ma le relative variazioni rispetto ai periodi precedenti vengono registrate direttamente in una riserva di patrimonio netto fino a quando l'attività sarà eliminata, momento in cui si imputeranno a conto economico gli utili e le perdite precedentemente accumulati in patrimonio netto. La contropartita delle eventuali variazioni di fair value è quindi rappresentata nel caso di strumenti finanziari appartenenti alla categoria disponibili per la vendita, da una riserva di rivalutazione che costituisce una componente del patrimonio netto e tale riserva, nell'ambito del prospetto di movimentazione del patrimonio netto richiesta dallo Ias 1, «Presentazione del bilancio», dovrà essere separatamente indicata. La riserva di rivalutazione sarà poi rilasciata al momento della eliminazione contabile (derecognition) dello strumento finanziario dal bilancio e la sua contropartita sarà rappresentata da una componente di conto economico.

Rispetto alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 87 del 1992, il principio contabile internazionale Ias 39 introduce due aspetti innovativi nel processo valutativo:

- tutti i titoli classificati nei portafogli inseriti nelle categorie attività al fair value con variazione di valore imputata a conto economico e disponibili per la vendita devono essere valutati al fair value, non prevedendo distinzioni tra titoli quotati e titoli non quotati;

- le partecipazioni minoritarie, non rientranti cioè tra quelle di controllo, collegamento o joint venture, non sono più classificabili dall'impresa tra le partecipazioni, ma confluiscono nei comparti FVTPL e disponibili per la vendita e sono valutate anch'esse al fair value.

Il costo ammortizzato

Alle due categorie rimanenti, riguardanti gli investimenti posseduti sino alla scadenza e le attività classificate tra i prestiti e i crediti, e alle altre passività finanziarie va, invece, applicato il criterio del costo ammortizzato, ossia il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria (al fair value più i costi di transazione), al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, attribuito ai diversi esercizi applicando un tasso d'interesse effettivo. Oltre alla quota d'ammortamento devono essere considerate eventuali perdite di valore (impairment) che andranno a diminuire il valore dell'attività.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che all'origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza. Applicando tale tasso al valore di iscrizione della passività/attività si ottiene, di anno in anno, l'effettivo carico di interessi dell'esercizio.

Utilizzando questo metodo, la spesa contrattuale per interessi di ogni esercizio viene rettificata allo scopo di ammortizzare lungo la vita utile della passività ogni premio, sconto ovvero costo di transazione sostenuto e incluso nel valore di iscrizione della passività.²

Riguardo alle attività disponibili per la vendita, se sussistono evidenze di una riduzione di valore, la perdita cumulata e precedentemente rilevata nella riserva di patrimonio netto, deve essere stornata e rilevata a conto economico anche qualora l'attività non sia stata eliminata.

Nel caso di attività valutate al costo ammortizzato, la differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile deve essere imputata a conto economico. La procedura di impairment, per le attività valutate al costo ammortizzato, è la prova che anche per queste poste rimane il riferimento al mercato.

Nella tabella che segue si riassumono i criteri di valutazione previsti dallo Ias 39 per ogni categoria di strumento finanziario in sede di rilevazione iniziale e di rilevazione successiva.

² Per un'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rinvia a: Claudia Rossi, *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Giuffrè Editore, 2003, pagg. 79-85.

	Categoria	Valutazione iniziale	Valutazioni successive	Imputazioni delle variazioni di fair value
FVTPL	1° Attività e passività al fair value con variazioni di valore imputate al conto economico	Fair value (sono esclusi i costi di transazione)	Fair value	Conto economico
HTM	2° Attività finanziarie detenute sino a scadenza	Fair value (incrementato dei costi di transazione)	Costo ammortizzato	No fair value
L&R	3° Finanziamenti e crediti	Fair value (incrementato dei costi di transazione)	Costo ammortizzato	No fair value
AVS	4° Attività finanziarie disponibili per la vendita	Fair value (incrementato dei costi di transazione)	Fair value	Stato patrimoniale (fino a quando lo strumento finanziario viene contabilmente eliminato)
	5° Altre passività finanziarie	Fair value (incrementato dei costi di transazione)	Costo ammortizzato	No fair value

3) LE OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE

Per operazioni in conto capitale si intendono tutte le variazioni del capitale netto che non derivano né da reddito, né da apporti di ricchezza dai soci o da distribuzione di ricchezza ai medesimi.

Le operazioni in conto capitale determinano variazioni nel patrimonio netto a fronte di variazioni di valore delle attività e delle passività riconducibili a variazioni di fair value, cambiamenti nei principi contabili adottati, correzioni di errori o regole di contabilizzazione espressamente previste dagli Ias/Ifrs.

Secondo l'ordinamento e i principi contabili nazionali le operazioni in conto capitale costituiscono fattispecie rare; ne rappresenta un esempio la rilevazione della rivalutazione monetaria dei beni aziendali, con iscrizione nel patrimonio netto della correlata riserva di rivalutazione, episodicamente consentita da specifiche leggi di rivalutazione monetaria.

Le operazioni in conto capitale disciplinate dai principi contabili internazionali sono, invece, numerose. Dall'esame dell'intero corpus degli Ias/Ifrs sono emerse ventiquattro indicazioni di operazioni in conto capitale, talvolta anche molto diverse fra loro, per le quali è stata proposta la classificazione di seguito indicata.³

³ Un'analisi completa delle operazioni in conto capitale è stata svolta da Eugenio Pinto, *Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)*, Luiss University Press-Pola s.r.l., 2008.

**VARIAZIONI DEL CAPITALE NETTO
BILANCIO CODICE CIVILE**

CAPITALE NETTO

APPORTI O PRELIEVI
DEI SOCI

UTILE O PERDITA
D'ESERCIZIO

**VARIAZIONI DEL CAPITALE NETTO
BILANCIO IAS/IFRS**

CAPITALE NETTO

APPORTI O PRELIEVI
DEI SOCI

UTILE O PERDITA
D'ESERCIZIO

UTILI O PERDITE
DA VALUTAZIONE
AL FAIR VALUE

OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE



INCREMENTI O DECREMENTI:
- riserva da fair value
- riserva da rivalutazione
- riserva specifica
- altra voce patrimonio netto

3.1 Classificazione delle operazioni in conto capitale

Operazioni in conto capitale di attività «non correnti»

Una prima possibile classificazione delle operazioni in conto capitale può essere fatta sulla base della natura delle grandezze di bilancio che le determinano.

Un numero significativo di operazioni in conto capitale sono riconducibili, infatti, alla classe delle «attività non correnti» nella quale rientrano, tra l'altro, gli immobili, le attività immateriali e gli strumenti finanziari available for sale⁴ e per le quali i principi contabili internazionali consentono o prescrivono una valutazione basata sul criterio del fair value.

Per tali poste di bilancio gli Ias/Ifrs stabiliscono che le variazioni di valore del fair value intervenute tra un esercizio e l'altro vadano imputate, al ricorrere di determinate condizioni, a patrimonio netto.

Operazioni in conto capitale «non ricorrenti»

Una seconda possibile classe di operazioni in conto capitale è riconducibile alla rilevazione di eventi e circostanze «non ricorrenti».

Si tratta di una classe di operazioni non frequenti, o una tantum, che possono considerarsi estranee all'ordinaria gestione aziendale.

⁴ Si consideri quanto già esposto al paragrafo 2.3 “Rilevazione e valutazione successiva all’iniziale delle attività e delle passività finanziarie”.

Rientrano in questa classe, ad esempio, le «differenze di migrazione» dai principi contabili nazionali agli Ias/Ifrs. Appartengono alla classe anche le differenze derivanti dal cambiamento di principi contabili e dalla correzione di errori.

Operazioni in conto capitale «in accodamento»

Una terza possibile classe di operazioni in conto capitale prevista dagli Ias/Ifrs è individuabile nelle operazioni definite «in accodamento» .

Si tratta delle operazioni le cui regole di contabilizzazione seguono il trattamento contabile riservato alle grandezze di bilancio a cui risultano correlate. Appartengono a questa categoria, ad esempio, gli effetti della rilevazione delle imposte differite relative a operazioni rilevate in conto capitale.

Altre operazioni in conto capitale

Rappresenta una classe residuale che comprende le operazioni in conto capitale non riconducibili ad alcuna delle classi prima indicate. Rientrano in questa classe le operazioni relative al trattamento consentito degli utili e delle perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti per i dipendenti.

3.2 Trattamento contabile delle operazioni in conto capitale

Il trattamento in conto capitale «puro», condizionato e incondizionato

Con riferimento al modo in cui le operazioni in conto capitale possono essere contabilizzate, è possibile distinguere il trattamento «puro» da quello con interessamento solo formale del conto economico.

Il trattamento in conto capitale «puro» implica una modifica diretta del patrimonio netto, senza alcun interessamento del conto economico.

Il trattamento in conto capitale «puro» può essere:

- i) incondizionato, quando l'iscrizione a patrimonio netto non risulta vincolata alla verifica di alcuna condizione. Rientra in questa classe di operazioni, ad esempio, la rilevazione degli effetti della migrazione agli Ias/Ifrs;
- ii) condizionato, quando, al contrario, l'iscrizione a patrimonio netto è subordinata all'esistenza di determinati presupposti. Appartiene a questa classe di operazioni, ad esempio, la valutazione col metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in collegate e joint venture.

«Trattamento asimmetrico con obbligo di riassorbimento»

Alcune operazioni in conto capitale sono sottoposte dagli Ias/Ifrs ad un particolare trattamento contabile che rappresenta un'assoluta novità rispetto ai principi contabili italiani.

Tale metodologia contabile è stata definita «trattamento asimmetrico con obbligo di riassorbimento».

Il trattamento è asimmetrico in quanto, in un primo momento, i plusvalori sono rilevati in conto capitale (con effetti cioè sul solo patrimonio netto), mentre i minusvalori sono addebitati al conto economico.

Il trattamento però prevede anche quello che viene definito obbligo di riassorbimento.

Conseguentemente un minusvalore non va sempre e comunque addebitato al conto economico. Nei limiti in cui compensa plusvalori netti cumulati, precedentemente iscritti in conto capitale (e cioè con accredito del patrimonio netto), anche il minusvalore va trattato in conto capitale.

Simmetricamente, un plusvalore non va sempre e comunque rilevato in conto capitale. Nei limiti in cui compensa minusvalori netti cumulati, precedentemente addebitati al conto economico, anche il plusvalore va accreditato al conto economico.

Si osserva che il «trattamento asimmetrico con obbligo di riassorbimento» va applicato in modo analitico con riferimento a ciascuno specifico elemento e alle sue variazioni di valore nel tempo.

3.3 Permanenza o temporaneità degli effetti delle operazioni in conto capitale sul capitale netto

Operazioni in conto capitale «temporanee», «permanenti» e «controverse»

Un'ultima considerazione sulle operazioni in conto capitale può essere svolta in funzione della permanenza o della temporaneità dei loro effetti sul capitale netto.

Gli effetti delle operazioni in conto capitale permanenti interessano stabilmente il patrimonio netto e non concorrono mai alla determinazione del reddito in quanto non confluiscono nel conto economico neppure negli esercizi successivi.

E' il caso delle differenze di migrazione agli Ias/Ifrs.

Al contrario, gli effetti delle operazioni in conto capitale temporanee, sono destinati, prima o poi, a concorrere alla determinazione del reddito.

Solitamente ciò avviene all'atto della dismissione o cessione dell'attività iscritta in conto capitale, quando i valori residui vengono stornati dal patrimonio netto e rilevati nel conto economico.

È il caso, ad esempio, degli effetti della variazione di valore della valuta funzionale relativa ad investimenti in una gestione estera e delle variazioni di fair value relative agli strumenti finanziari available for sale, come sopra indicato.

Infine, vengono definite operazioni in conto capitale controverse quelle per le quali il relativo Ias/Ifrs di riferimento non indica con chiarezza la permanenza o la temporaneità dei relativi effetti.⁵

4) ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI E IMPAIRMENT TEST

L'accoglimento dei principi contabili internazionali incide sulla rappresentazione del capitale e sulla misura del reddito, anche in relazione a regole differenti di contabilizzazione delle attività immateriali.

Lo Ias 38 individua criteri rigorosi per l'individuazione delle attività immateriali e per il successivo passo della loro iscrivibilità in bilancio.⁶

4.1 Caratteristiche e iscrivibilità

L'attuale versione dello Ias 38 definisce un'attività immateriale come un'attività:

- identificabile;
- non monetaria;
- priva di sostanza fisica.

La non monetarietà consente di distinguere le attività immateriali dagli strumenti finanziari disciplinati dallo Ias 39, l'identificabilità dall'avviamento e la mancanza di consistenza fisica dalle attività materiali.

⁵ Eugenio Pinto, *Le operazioni in conto capitale*, op. cit., pagg. 52-67.

⁶ Claudia Rossi, *Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali*, op. cit., pagg. 173-235.

Mentre la precedente versione del principio non disciplinava con chiarezza quando una risorsa intangibile fosse identificabile, l'attuale testo dello Ias 38 chiarisce che questa caratteristica, fondamentale per classificare un'attività come immateriale, è soddisfatta se l'attività:

- è separabile in modo autonomo, nel senso che l'impresa è in grado di cederla, trasferirla, affittarla, darla in licenza o scambiarla senza dover rinunciare ai benefici futuri che derivano da altri beni (quali contratti, attività o passività ad essa correlati); oppure
- deriva da diritti legali o contrattuali a prescindere dal fatto che siano trasferibili o separabili dall'impresa o da altri diritti e obbligazioni.

In relazione poi alla definizione di attività contenuta nei principi contabili internazionali, una risorsa può essere classificata come tale se:

- è controllata dall'impresa per effetto di eventi passati;
- è capace di generare «benefici economici futuri» per l'impresa.

In generale si ritiene che un'impresa ha il controllo di un'attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa limitandone l'accesso da parte di terzi. Il controllo è facilmente dimostrabile nel caso di diritti legali o contrattuali che sono tutelabili giuridicamente e per i quali l'impresa può perseguire legalmente un soggetto che violi tale diritto.

L'impresa può tuttavia riuscire a controllare i benefici economici derivanti da un'attività in modi diversi dalla tutela giuridica, che non rappresenta, quindi, una condizione necessaria per poter asserire l'esistenza del controllo. Secondo lo Ias 38 un'impresa può dimostrare di trarre benefici economici futuri da rapporti instaurati con i clienti attraverso l'esecuzione di «autonome operazioni di scambio». In relazione a tale visione costituiscono attività immateriali anche la fedeltà commerciale o le relazioni con la clientela.

In sintesi, si può dire che l'esistenza del controllo da parte di un'impresa può derivare dalla presenza di diritti legali o contrattuali (know how), dal capitale umano (se tutelato da diritti legali) o dalle relazioni con i clienti (derivanti sia da diritti contrattuali, sia da autonome operazioni di scambio).

La seconda condizione da soddisfare per poter classificare una risorsa tra le attività concerne la capacità della stessa di generare benefici economici futuri per l'impresa. Essi possono derivare da:

- ricavi generati dalla vendita di prodotti e servizi;
- risparmi di costo;
- altri benefici economici derivanti dall'uso dell'attività da parte dell'impresa.

Un'ulteriore novità derivante dalla revisione dello Ias 38 riguarda l'individuazione dei criteri che devono essere rispettati per poter iscrivere un'attività immateriale in bilancio. Un'impresa deve dimostrare non solo che la risorsa presenta le caratteristiche necessarie per essere classificata tra le attività immateriali, ma che soddisfa anche criteri di contabilizzazione stabiliti dal principio. I criteri previsti sono i seguenti:

- è probabile che i futuri benefici economici attribuibili all'attività considerata affluiscano all'impresa;
- il costo sostenuto per acquistare o generare l'attività può essere determinato attendibilmente.

Nello stabilire se un'attività risponde al requisito della probabilità di ottenimento di futuri benefici economici, un'impresa deve accertarne il grado di certezza basandosi sulle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale. La valutazione della probabilità deve basarsi su presupposti ragionevoli e sostenibili, che rappresentano la miglior stima da parte degli amministratori del complesso delle condizioni economiche che si manifesteranno lungo la vita utile dell'attività.

Quanto al rispetto del criterio della misurazione attendibile si osserva che tutte le attività devono essere rilevate inizialmente al costo.

Non sempre le condizioni richieste trovano corrispondenza nei principi italiani, pertanto alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali previste dal codice civile non sono iscrivibili nello stato patrimoniale di un bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

Costituiscono un esempio di quanto sopra gli oneri pluriennali (spese di impianto, di ampliamento, di ricerca ecc.) di cui non è ammessa la capitalizzazione perché privi di uno dei requisiti essenziali richiesti, ossia la capacità di generare futuri benefici economici.

Anche per quanto riguarda i marchi generati internamente il principio internazionale si presenta incline a una maggiore severità dal momento che esclude a priori la loro iscrivibilità ritenendo che non sarebbe possibile distinguere i costi sostenuti per la loro formazione da quelli riguardanti lo sviluppo dell'attività aziendale nel suo complesso.

Su questo punto si osserva che esiste la possibilità per i marchi e i brevetti generati internamente di procedere alla registrazione e all'espletamento di quanto necessario per giungere alla loro protezione giuridica e futura vendita. In tali circostanze risulta difficile negare a tali risorse l'iscrivibilità tra le attività immateriali.

4.2 Impairment test

Un'ulteriore novità derivante dall'applicazione degli Ias/Ifrs è rappresentata dal concetto di attività a vita economica indefinita.

Il principio contabile internazionale Ias 38 stabilisce che un'attività venga considerata a vita utile indefinita quando in relazione ai fattori considerati rilevanti per la determinazione della vita utile, non si è in condizione di individuare un limite al tempo nel quale l'attività genererà flussi finanziari positivi per l'impresa. In ogni caso l'impossibilità di individuare al momento della stima un limite temporale all'utilizzo dell'attività non significa che la stessa abbia vita infinita.

Costituiscono esempio di attività immateriali a vita utile indefinita i diritti legali concessi senza limite di tempo e, per espressa previsione dello Ias 38, l'avviamento acquisito all'esterno.⁷

Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono sottoposte al processo di ammortamento, ma a impairment test una volta all'anno e ogni qual volta vi siano indicatori di una probabile perdita di valore.

Quando accade che il valore contabile di un'attività è superiore al valore recuperabile si è in presenza di impairment e l'impairment test altro non è che il procedimento di verifica di tale situazione.

Tale situazione si manifesta quando un'attività è contabilmente iscritta per un importo superiore a quello che può essere ottenuto attraverso il suo uso o attraverso la sua vendita. Se si verifica questa circostanza, l'attività ha subito una perdita di valore che deve essere rilevata contabilmente.

⁷ Le attività immateriali da sottoporre a impairment test in sede di formazione del bilancio e in corso d'anno, se si manifestano circostanze che rendono plausibile una loro perdita di valore, sono le seguenti:

- attività immateriali a vita utile indefinita;
- attività immateriali non ancora suscettibili di sfruttamento economico e quindi non ancora disponibili per l'uso;
- avviamento acquisito nell'ambito di un'operazione straordinaria.

Per per la maggior parte delle altre attività, comprese le immateriali a vita economica definita, l'impairment test deve essere condotto solo in presenza di indicazioni che inducono a ritenere che sia intervenuta una perdita di valore.

Al contrario, se il valore contabile di un'attività è inferiore o pari al valore recuperabile non si procede ad alcuna riduzione di valore dell'attività stessa.

In questo caso la procedura di impairment, a differenza del processo di ammortamento, consente di mantenere in bilancio valori più elevati per le attività immateriali a vita utile indefinita, con riflessi positivi sull'entità del capitale netto.

4.3 Determinazione del valore recuperabile

La procedura di verifica del potenziale impairment richiede quale primo passo la determinazione del valore recuperabile.

Lo Ias 36 stabilisce che il massimo valore assegnabile a una attività, cioè il suo valore recuperabile, è il maggiore tra:

- fair value dell'attività, diminuito dei costi di vendita;
- valore d'uso dell'attività per l'impresa.

Lo Iasb ha scelto questa definizione basandosi sul fatto che la determinazione del valore recuperabile di un'attività deve riflettere il più possibile il comportamento che avrebbe un investitore razionale nelle proprie decisioni economiche di investimento. Poiché una qualsiasi attività aziendale può essere alternativamente venduta o utilizzata internamente dall'impresa, il valore più alto derivante da queste due decisioni rappresenta il valore recuperabile dell'attività stessa.

Il fair value al netto dei costi di vendita è definito dallo Ias 36 come l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione equa fra parti disponibili e consapevoli, al netto dei costi per la dismissione.

Il valore d'uso può essere definito come il «valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa» in funzione del suo uso permanente e della sua dismissione finale.

Da un punto di vista metodologico, il valore d'uso si fonda su un criterio di tipo finanziario genericamente esprimibile con il seguente algoritmo:

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} + \frac{Vf}{(1+i)^n}$$

dove:

- V: è il valore d'uso del bene;
- CF: sono i flussi di cassa ricavabili dall'utilizzo del bene;
- Vf: è il valore di realizzo dell'attività a conclusione della sua vita utile;
- i: è il tasso di attualizzazione;
- n: è il periodo di tempo lungo il quale vengono stimati i flussi generati dall'utilizzo del bene.

Si nota come l'applicazione della formula per calcolare il valore d'uso dipende da tre grandezze principali:

- i flussi di cassa (CF) di ciascun periodo generati dall'attività;
- il valore finale (Vf) dell'attività a conclusione della sua vita utile;
- il tasso di attualizzazione (i) dei flussi finanziari.

Lo Ias 36 descrive le modalità di determinazione di tali grandezze attraverso due fasi:

- la stima dei flussi futuri di cassa in entrata e in uscita, derivanti dall'uso dell'attività e dalla sua vendita finale;
- l'applicazione del tasso di attualizzazione ritenuto appropriato ai flussi di cassa.

4.4 Valutazione e rilevazione di una perdita di valore

Lo Ias 36 definisce perdita di valore la differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile di un'attività.

Ogni volta che il valore recuperabile è inferiore al valore contabilmente iscritto in bilancio si deve procedere all'immediata riduzione del valore contabile dell'attività per allinearlo al valore recuperabile.

Il criterio della durevolezza, che prevede l'iscrizione della perdita di valore solo quando questa sia durevole, non è stato ritenuto accettabile dallo Iasb per un duplice ordine di motivi.

Stabilire quando una riduzione sia o non sia durevole permette alle imprese di differire in modo soggettivo il momento della sua iscrizione; inoltre se l'evento che ha prodotto la perdita di valore si è già verificato, si deve procedere subito alla riduzione dell'importo contabile dell'attività poiché il decremento di valore, da un punto di vista economico, è di competenza dell'esercizio in cui si è manifestato.

La posizione dei principi contabili internazionali differisce dalle disposizioni del codice civile italiano nel quale, all'art. 2426, si prevede che una riduzione di valore delle attività deve essere iscritta in bilancio solo quando è durevole.

Le perdite di valore di tipo durevole disciplinate dall'art. 2426 costituiscono rettifiche di valore delle sole attività immobilizzate.

Nel caso di altre attività rientranti nell'ambito di applicazione dello Ias 36, ma costituenti parte dell'attivo circolante, la perdita di valore è definita svalutazione e rientra tra i costi dell'ordinaria gestione.

4.5 Ripristini di valore di un'attività individuale

Ad ogni data di bilancio l'impresa deve valutare se esistono indicazioni tali da far ritenere che una perdita per riduzione di valore, rilevata negli esercizi precedenti per un'attività diversa dall'avviamento, possa essere ridotta. Qualora esistono tali indicazioni l'impresa deve nuovamente stimare il valore recuperabile dell'attività. Se il valore recuperabile dell'attività è superiore al suo valore contabile, quest'ultimo deve essere aumentato fino al valore recuperabile. Tale aumento costituisce un ripristino di valore.

Da un punto di vista contabile, il ripristino di valore di un'attività diversa dall'avviamento, deve essere rilevato immediatamente come ricavo nel conto economico, salvo che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato.

In questo caso, il ripristino di valore deve essere trattato come un aumento della rivalutazione e accreditato direttamente a patrimonio netto come riserva di rivalutazione. Il ripristino di valore deve essere tuttavia iscritto a conto economico nel caso contribuisca ad annullare una riduzione di valore precedentemente iscritta.

In seguito al ripristino di valore dell'attività, gli amministratori devono rivedere il processo di ammortamento per gli esercizi futuri. In particolare sarà riesaminato il piano di ammortamento al fine di ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, considerato al netto del valore recuperabile, sulla base della residua vita utile.

L'accresciuto valore contabile dell'attività, dovuto al ripristino di valore, non deve mai eccedere il valore contabile (al netto dell'ammortamento) che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata contabilizzata nel passato.

4.6 Ripristini di valore di un'attività generatrice di flussi di cassa

Lo Ias 36 dispone che l'importo del ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi di cassa, deve essere ripartito sul valore contabile delle singole attività che compongono l'unità stessa e che non siano avviamento, in proporzione al valore contabile di ciascuna. Questi incrementi di valore contabile devono essere trattati come ripristini di valore di ogni singola attività.

In seguito al ripristino della riduzione di valore, il valore contabile di un'attività non può eccedere il minore tra:

- il valore recuperabile (se determinabile);
- il valore contabile (al netto dell'ammortamento) che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la svalutazione non fosse stata attuata.

L'eccedenza del ripristino di valore non allocata, deve essere imputata alle altre attività individuali, con eccezione dell'avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di ciascuna attività.

4.7 Ripristini di valore dell'avviamento

Per quanto riguarda il ripristino di valore dell'avviamento, lo Ias 36 e l'Ifrs 3 dispongono che una perdita di valore sullo stesso non può essere eliminata in un esercizio successivo. Questo divieto sussiste a prescindere dal fatto che l'originaria riduzione di valore fosse stata rilevata in conseguenza di eventi straordinari.

La previsione contenuta in questo principio è coerente con il contenuto dello Ias 38, «Attività Intangibili», che prevede il divieto di iscrizione dell'avviamento generato internamente. La ratio di questa disposizione si basa sull'ipotesi che ogni incremento del valore recuperabile dell'avviamento, in esercizi seguenti a quelli in cui si è rilevata una riduzione di valore, è probabile che derivi da un incremento generato all'interno piuttosto che da un annullamento della riduzione di valore dell'avviamento originariamente acquisito.

5) ISCRIZIONE DI ATTIVITA' IMMATERIALI GENERATE INTERNAMENTE

Per quanto riguarda i marchi generati internamente il principio internazionale Ias 38 esclude a priori la loro iscrिवibilità ritenendo che le spese sostenute per la loro formazione non sono distinguibili dai costi sostenuti per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso.

Un'apertura su questo punto pareva derivare dal progetto varato dallo Iasb nel gennaio 2007 che introduceva la possibilità di iscrivere in bilancio gli intangibili formati internamente, non scambiati su un mercato attivo.

Pur nella consapevolezza del forte grado di soggettività e discrezionalità che accompagna la misurazione delle attività immateriali, lo Iasb riteneva di percorrere questa strada per due motivi. Innanzitutto perché i principi contabili internazionali già prevedono l'obbligo di rilevare gli intangibili acquisiti nell'ambito di un'operazione di aggregazione tra imprese, in secondo luogo perché vi è la volontà di accrescere ulteriormente la visibilità e la valutazione dell'operato del management verso il mercato. Soprattutto nei settori caratterizzati da un'elevata dotazione di intangibili, in mancanza di una loro valorizzazione in bilancio, il management potrebbe aver generato accrescimento o distruzione di valore senza aver prodotto alcun effetto immediato sul bilancio stesso.

Nel dicembre del 2007 lo Iasb ha preso visione della proposta sin lì elaborata, ma ha deciso di non inserire il progetto sulle attività immateriali al suo ordine del giorno.

Pur rimanendo nell'elenco dei progetti sui quali Iasb e Fasn hanno stabilito di raggiungere una convergenza di fondo entro il 2009, il calendario che scandisce le fasi di approfondimento del progetto relativo alle attività immateriali generate internamente appare al momento incerto.⁸

⁸ Claudia Rossi, *Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali*, op. cit., pagg. 239-240.